

**L. R. Lombardia N. 90 del 5-12-1983
Norme di Attuazione della Legge 24
11 1981, n. 689, concernente
modifiche al sistema penale.**

**in s.o. n° 1 al B.U.R.L. n. 49 del 9-12-
1.993**

sommario

ARTICOLO 1 (Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie)
ARTICOLO 2 (Competenze)
ARTICOLO 3 (Ordinanza - ingiunzione)
ARTICOLO 4 (Organi ed agenti accertatori)
ARTICOLO 5 (Contenuto del processo verbale di accertamento)
ARTICOLO 6 (Atti di accertamento e accesso ai luoghi)
ARTICOLO 7 (Procedura di prelevamento dei campioni)
ARTICOLO 8 (Sequestro e confisca)
ARTICOLO 9 (Limiti delle sanzioni)
ARTICOLO 10 (Riscossione ed esecuzione forzata)
ARTICOLO 11 (Coordinamento delle attività sanzionatorie)
ARTICOLO 12 (Norma finale)
ARTICOLO 13 (Abrogazioni)
ARTICOLO 14 (Clausola d'urgenza)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

**ARTICOLO 1 (Esercizio delle
funzioni amministrative
sanzionatorie)**

Salvo quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono delegate, ovvero sub - delegate agli enti locali, singoli o associati, nonché alle Comunità montane, ai quali sono delegate o sub - delegate le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

Resta fermo che l'esercizio delle funzioni sanzionatorie accede alle funzioni di amministrazione attiva attribuite dall'ordinamento, ai sensi degli artt. 118, primo comma e 128 della Costituzione, direttamente a forme associative o

consortili di enti locali, nonché alle Comunità montane; in particolare, gli Enti responsabili dei Servizi di Zona esercitano, a norma degli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della LR 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti alla vigilanza igienico - sanitaria.

L'esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui al precedente primo comma che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione, spetta alla Regione stessa e si intende delegato o sub - delegato contestualmente alla delega delle stesse.

Sono delegate o sub - delegate alle Province le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Sezione III del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di caccia e pesca.

Sono delegate o sub - delegate agli Enti responsabili dei Servizi di Zona di cui alla LR 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative di cui al comma precedente in materia di sanità, assistenza e sicurezza sociale.

Sono delegate o sub - delegate ai Comuni le restanti funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella Sezione III del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 2 (Competenze)

Agli effetti del terzo comma dell'art. 14, del terzo e quinto comma dell'art. 17, del primo e secondo comma dell'art. 18, del secondo comma dell'art. 19 e del terzo comma dell'art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono per autorità competente gli enti indicati all'articolo precedente.

Gli enti suddetti provvedono, con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli successivi, alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni vigenti, all'accertamento delle infrazioni ed all'erogazione delle sanzioni, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti relative alle competenze degli organi ed alle mansioni del personale.

Ove tali ordinamenti non dispongano in materia, provvede il legale rappresentante dell'ente, anche avvalendosi di personale cui siano affidate specifiche mansioni.

**ARTICOLO 3 (Ordinanza -
ingiunzione)**

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1, secondo, quarto, quinto e sesto comma, individua, secondo i principi del proprio ordinamento, l'organo cui compete l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso previsto dal terzo comma del precedente art. 1 l' emissione dell' ordinanza - ingiunzione è di competenza del Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 4 (Organi ed agenti accertatori)

Ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1 individua, con atto regolamentare, secondo i principi del proprio ordinamento, gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Gli agenti di cui al comma precedente devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l' abilitazione all' espletamento dei compiti loro attribuiti; la Giunta regionale può predisporre all' uopo un documento - tipo.

Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, a mente delle disposizioni contenute nelle leggi statali.

ARTICOLO 5 (Contenuto del processo verbale di accertamento)

Ai fini dell' accertamento di cui all' art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d' accertamento, che deve contenere:

- a) l' indicazione della data, dell' ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell' ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l' indicazione delle norme che si ritengono violate;
- f) l' individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell' art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689;
- g) l' indicazione dell' ente o dell' organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell' art. 18, primo e secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell' ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
- i) l' eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante.

In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al

trasgressore, una inviata all' ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all' ente individuato a norma dell' art. 1 della presente legge.

ARTICOLO 6 (Atti di accertamento e accesso ai luoghi)

Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per l' attività di accertamento delle violazioni di competenza regionale o sub - regionale, gli agenti accertatori possono effettuare le attività e accedere ai luoghi indicati dall' art. 13, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

L' accesso ai luoghi di produzione e agli uffici è ammesso unicamente col rispetto delle norme sul segreto professionale e industriale, e avuto riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

ARTICOLO 7 (Procedura di prelevamento dei campioni)

Nei casi previsti dall' art. 15 della L. 24 novembre 1981, n. 689, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati in numero di tre, il primo dei quali costituisce oggetto della analisi, il secondo viene consegnato all' interessato unitamente alla comunicazione dell' esito della stessa ed il terzo viene conservato dall' autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell' analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell' articolo predetto.

Il richiedente la revisione dell' analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta entro 3 mesi dall' entrata in vigore della presente legge in misura non superiore né inferiore di un quinto della cifra stabilita dall' art. 20, I comma, del DPR 22 luglio 1982, n. 571.

Con le stesse modalità si provvede agli aggiornamenti della somma entro 3 mesi dalla pubblicazione dei decreti interministeriali previsti dall' art. 20 del DPR 22 luglio 1982, n. 571.

Il versamento è effettuato direttamente in favore dell' istituto o laboratorio incaricato della revisione con ordinanza del Sindaco del Comune nel cui territorio il campione è stato prelevato.

Il medesimo provvedimento stabilisce i termini per il versamento della somma; il mancato versamento entro il termine stabilito rende improcedibile l' istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.

ARTICOLO 8 (Sequestro e confisca)

Nelle ipotesi di sequestro di cui all' art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, l' agente accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) i) e l) del precedente articolo 5, nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si

applica altresì l' ultimo comma del suddetto articolo 5.

Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli Uffici dell' ente dal quale l' accertatore dipende e conservate secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità , quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento.

Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l' ente cui spetta l' irrogazione della sanzione, anche su richiesta del depositario, dispone l' eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ed eventualmente al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di alienazione viene sottoposta a sequestro la somma ricavata.

Si procede senza alcun avviso alla alienazione o distruzione delle cose sequestrate decorsi 60 giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio.

Nei casi di confisca, qualora si tratti di numerario la devoluzione avviene a favore dell' ente competente ad irrogare la sanzione; qualora si tratti di cose fungibili se ne dispone la vendita all' incanto con devoluzione del ricavato; qualora si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, locali di uso pubblico o di pubblica frequentazione.

In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell' art. 20 terzo e quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, l' agente accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare con l' osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 9 (Limiti delle sanzioni)

Le sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in misura non proporzionale si intendono non inferiori a L. 4.000 nel limite minimo e non superiori a L. 20 milioni nel massimo, ancorché diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 10 (Riscossione ed esecuzione forzata)

Le somme riscosse a seguito dell' irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione; qualora le funzioni sanzionatorie accedano a funzioni delegate o sub - delegate, dette somme sono scomutate dagli importi dovuti dalla Regione agli enti delegatari o sub - delegatari per l' esercizio della delega o della sub - delega.

Per l' esecuzione forzata dell' ordinanza - ingiunzione, la Regione e gli enti delegati o sub - delegati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, si avvalgono del procedimento previsto dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 11 (Coordinamento delle attività sanzionatorie)

Il coordinamento dell' esercizio delle funzioni delegate o sub - delegate di cui alla presente legge, nonché di quello delle funzioni amministrative svolte direttamente dall' amministrazione regionale e riguardanti l' applicazione delle sanzioni amministrative, compete al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 12 (Norma finale)

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché , in quanto compatibili, le norme del DPR 22 luglio 1982, n. 571.

ARTICOLO 13 (Abrogazioni)

Sono abrogati gli articoli dal n. 1 al n. 14 della LR 20 agosto 1976, n. 28, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 14 (Clausola d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 dicembre 1983

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 ottobre 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 22702/ 14397).

note
